

# TRIBUNALE DI MARSALA

## Sezione Esecuzioni Immobiliari di Marsala

106 /2021 R.G.ES.I.



All'udienza del 27/03/2024 alle ore 11.45 sono comparsi:

per il creditore procedente PENELOPE SPV l'Avv. DI MICELI in sostituzione dell'Avv. SINAGRA nonché in sostituzione dell'Avv. Salvatore Bonafede per l'intervenuto L

per il creditore intervenuto l'Avv. Flavio Broglio in sostituzione dell'Avv. Pizzitola

l'Avv. Giuseppe Peloso in sostituzione degli Avv. Sandulli e Cimini per l'esecutata, nonché il legale rappresentante della società esecutata

l'Avv. Sprega per Ad Maiora, nonché il legale rappresentante della suddetta società conduttrice, sig.

nonché il custode giudiziario/professionista delegato Avv. Ernesto Gandolfo.

Il giudice dell'esecuzione

l'Avv. Di Miceli per il creditore procedente insiste nell'istanza ex art. 624 bis c.p.c. ed in sostituzione dell'Avv. Bonafede si associa a tale istanza.

L'Avv. Broglio si oppone all'istanza di sospensione

L'Avv. Peloso dichiara di aderire alla richiesta di sospensione ex art. 624 bis c.p.c. avanzata dal procedente,

l'Avv. Sprega si rimette al g.e..



rilevato che tutti i creditori, ad eccezione dell'intervenuto Mare Bianco, hanno aderito all'istanza ex art. 624 bis c.p.c.,

considerato che anche l'esecutato non si è opposto;

rilevato che l'intervenuto pur opponendosi, non ha dichiarato di volersi surrogare al procedente e/o di essere disponibile a sostenere i costi della procedura,

dato atto che ADER non è comparsa, nonostante la regolarità della comunicazione,

p.q.m.

in accoglimento dell'istanza ex art. 624 bis c.p.c.



sospende la presente procedura esecutiva sino al 30 settembre 2024.

Dispone l'immediata sospensione della vendita fissata per il prossimo 9 aprile 2024.

Il tutto a cura del professionista delegato.



il g.e.

dott.ssa Filippetta Signorello

*Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.*

